



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 07.12.1998
COM(1998)730 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per
l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna
per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati
sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

L'importazione nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di un attestato di origine e di conformità, nonché di un bollettino di analisi, redatti da organismi e laboratori ufficiali dei paesi terzi di origine. Per agevolare le importazioni di tali prodotti, nel 1984 il Consiglio ha introdotto nella normativa comunitaria, in via derogatoria, alcune agevolazioni per la redazione dell'attestato e del bollettino di analisi, a condizione che i paesi terzi interessati offrano garanzie particolari accettate dalla Comunità. Per gli Stati Uniti, che beneficiano di tali agevolazioni, la deroga scade il 31 dicembre 1998.

Inoltre, i vini originari dei paesi terzi, sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria, non possono essere offerti al consumo umano diretto nella Comunità salvo deroga espressa da decidersi dal Consiglio. Attualmente tale deroga è concessa per i vini originari degli Stati Uniti, che sono sottoposti a talune pratiche enologiche ammesse in tale paese, ma vietate nella Comunità. Anche tale deroga scade il 31 dicembre 1998.

La Commissione propone di prorogare nuovamente le suddette deroghe fino al termine dei negoziati in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti per la conclusione di un accordo relativo al commercio del vino. La Commissione si impegna ad informare regolarmente il Consiglio sullo stato di avanzamento dei negoziati.

Le incidenze finanziarie per il bilancio della Comunità sono trascurabili.

Proposta di

Regolamento (CE) n. _____ del Consiglio

del

che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per
l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1627/98², in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 2390/89³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97⁴ prevedono
agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono
garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il
bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali
agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1998;

¹ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1

² GU L 186 del 16.7.1998, pag. 9

³ GU L 232 del 9.8.1989, pag. 1

⁴ GU L 353 del 24.12.1997, pag. 1

considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che tali negoziati vertono in particolare sulle pratiche enologiche e sulle condizioni di importazione applicate dalle due parti; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi la conclusione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare il corretto svolgimento dei negoziati appare opportuno prorogare entro termini ragionevoli; il regime di deroga delle agevolazioni all'importazione fino al termine dei negoziati;

considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali agevolazioni, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2390/89 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma si applica per la durata dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Data : 23.11.1998

STANZIAMENTI:

Letto Rett. al PPB 1999 661 mio euro

1. LINEA DI BILANCIO: B - 16

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

3. BASE GIURIDICA:

Regolamento (CE) n. 822/87 del Consiglio

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Prorogare, a partire dal 1° gennaio 1999 fino alla conclusione di un accordo sul commercio del vino con gli Usa, le deroghe concesse a tale paese in materia di importazione di vino.

5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (99)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (2000)
	(milioni di euro)	(milioni di euro)	(milioni di euro)
5.0 SPESE A CARICO	-	-	-
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1. ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			
	2001	2002	2003
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2 METODO DI CALCOLO:			

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE?	SÌ
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SÌ
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	NO

OSSERVAZIONI:

Si tratta della proroga di una deroga all'importazione di vino in attesa della conclusione dei negoziati. Non vi sono incidenze finanziarie rispetto alla situazione attuale.

Proposta di

Regolamento (CE) n. _____ del Consiglio

del

che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98², in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

¹ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1

² GU L 186 del 16.7.1998, pag. 9

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 di tale regolamento dispone che i suddetti prodotti importati, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate a norma dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2612/97⁴; che il periodo di validità della deroga ha termine il 31 dicembre 1998;

considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che i negoziati vertono in particolare sulle pratiche enologiche rispettive applicate dalle due parti; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi l'adozione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare lo svolgimento dei negoziati appare opportuno autorizzare che le pratiche enologiche americane, di cui all'allegato, punto 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1873/84, finora ammesse per periodi di tempo limitati, siano ammesse in via transitoria fino al termine dei negoziati;

considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali pratiche enologiche, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, i termini "fino al 31 dicembre 1998" sono sostituiti dai termini "per la durata dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo relativo al commercio del vino. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati."

³ GUL 176 del 3.7.1984, pag. 6

⁴ GUL 353 del 24.12.1997, pag. 2

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

Data : 23.11.1998

STANZIAMENTI:

Lett. Rett. al PPB 1999: 661 mio euro

1. LINEA DI BILANCIO: B - 16

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

3. BASE GIURIDICA:

Regolamento (CE) n. 822/87 del Consiglio

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Prorogare, a partire dal 1° gennaio 1999 fino alla conclusione di un accordo sul commercio del vino con gli Usa, le deroghe concesse a tale paese in materia di importazione di vino.

5. INCIDENZE FINANZIARIE:	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (99)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (2000)
	(milioni di euro)	(milioni di euro)	(milioni di euro)
5.0 SPESE A CARICO	-	-	-
- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- DEI BILANCI NAZIONALI			
- ALTRI SETTORI			
5.1. ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			
	2001	2002	2003
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2 METODO DI CALCOLO:			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE?			SÌ
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			NO

OSSERVAZIONI:

Si tratta della proroga di una deroga all'importazione di vino in attesa della conclusione dei negoziati. Non vi sono incidenze finanziarie rispetto alla situazione attuale.

ISSN 0254-1505

COM(98) 730 def.

DOCUMENTI

IT

03 10 11 02

N. di catalogo : CB-CO-98-730-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo